RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con l'entrata in vigore del **D.L.626 del 19 settembre 1994** i lavoratori vengono responsabilizzati direttamente nella **prevenzione, sicurezza e igiene** nel posto di lavoro, collaborando attivamente con il **datore di lavoro** (o altra persona designata Responsabile della sicurezza) al fine di **eliminare** o ridurre i **rischi** di **infortunio** o **malattia** professionale e tutelare quindi la salute e l'integrità fisica dei **lavoratori** stessi.

A tal fine, per consentire una costante **informazione** tra il datore di lavoro e i lavoratori, è stata istituita la figura del **Rappresentante** dei **Lavoratori** per la Sicurezza (**R.L.S.**) per le Imprese con **più di quindici dipendenti**, da **eleggere** tra i componenti della **R.S.U.** oppure, in mancanza, tra i lavoratori al **loro interno.**

Con **l'Accordo Provinciale di Lavoro** del 16/05/1996 e successive modifiche e integrazioni, e del 23/12/2008, per tutte le **imprese** o unità produttive operanti nella **provincia di Torino** che occupino fino a quindici dipendenti e nelle quali **non** si sia provveduto alla designazione dei **R.L.S.**, le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito **territoriale** (**R.L.S.T.**) tramite candidature proposte dalle **Organizzazioni Sindacali.**

Le candidature a R.L.S.T. vengono scelte **tra i dipendenti** di imprese operanti nel territorio della provincia iscritte e in **regola** con la **Cassa Edile di Torino**.

Agli **R.L.S.** e agli **R.L.S.T.**, prima di espletare le loro funzioni, vengono impartiti **corsi specifici** in materia di **sicurezza** e **igiene** per **tramite** della **F.L.C.** di Torino in concerto con **l'F.S.C. Torino**.

Gli **R.L.S.** e gli **R.L.S.T.** ricevono **informazioni** e possono fare **proposte** in merito **all'attività di valutazione e prevenzione dei rischi da parte del datore di lavoro**, sono consultati nella fase di redazione del documento di valutazione e prevenzione dei rischi e hanno diritto all'accesso al documento stesso, al registro infortuni e alle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza **(A.S.L. - Ispettorato del Lavoro)**.

Gli **R.L.S.** e gli **R.L.S.T.** restano in carica un **triennio** e sono tenuti a espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle **normative** sulla **sicurezza**, senza interferire con iniziative incompatibili con il proprio ruolo.

Si invitano le imprese a visionare la sezione apposita del **sito** di CE Torino

https://www.cassaedile.torino.it/p/rlst/

Nella quale è disponibile un elenco aggiornato dei rappresentanti in carica, nominati dalle Organizzazioni Sindacali e non dipendenti dalla Cassa Edile di Torino, accompagnato dai contatti di suddetti operatori e la mappa con le relative zone di competenza territoriale.

IN BREVE

Ruolo lavoratori:

Con il D.L. 626/1994 i lavoratori diventano corresponsabili di sicurezza, prevenzione e igiene, collaborando col datore di lavoro.

Rappresentanti:

Nelle imprese con più di 15 dipendenti si elegge l'R.L.S.; nelle imprese fino a 15 dipendenti senza R.L.S. viene nominato un R.L.S.T. a livello territoriale tramite i sindacati.

Formazione e funzioni:

R.L.S. e R.L.S.T. seguono corsi specifici, ricevono informazioni, partecipano alla valutazione dei rischi, possono consultare documenti e registri.

Durata incarico:

Restano in carica 3 anni e svolgono solo i compiti previsti dalla normativa sulla sicurezza.